

CAMERA DEI DEPUTATI N. 807

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PICCINELLI, TOMBESI, LUCCHESI, MANTELLA,
FEDERICO, BERNARDI, LAMORTE, SALOMONE**

Presentata il 24 novembre 1976

Riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta tende ad affrettare l'esame dei problemi concernenti il ripristino urgente della funzionalità di una branca della pubblica amministrazione, importante, come è quella della Direzione generale della motorizzazione civile.

A tutti sono note le competenze di questa Amministrazione che provvede, nell'ambito del fenomeno della circolazione stradale, a preparare ed esaminare l'uomo,

l'automobilista, e a collaudare e sottoporre a revisione il veicolo.

Ma, come è noto, essa gestisce anche la concessione e il controllo di ferrovie secondarie, delle metropolitane, delle funivie, della navigazione interna, segue i problemi connessi con l'adeguamento delle norme sulla circolazione veicolare interna e di quelle recepite dalla CEE; inoltre gestisce direttamente, per conto dello Stato, undici aziende ferroautomobilistiche e di navigazione

interna, aventi una preminente pubblica utilità fra i servizi di trasporto e che occupano circa ottomila dipendenti.

L'amministrazione è chiamata altresì, dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, a gestire la complessa materia dell'autotrasporto merci, che rivoluziona il sistema di autorizzazioni per il trasporto in conto terzi e istituisce l'albo degli autotrasportatori.

Sembra infine opportuno precisare (come il Ministro dei trasporti ha dichiarato e come è stato più volte puntualizzato in Aula da parlamentari di tutti i gruppi politici, nel corso della VI legislatura), che se non si vuole, ancora una volta, rinviare l'effettuazione della revisione dei veicoli privati, ferma al 1964, occorre sciogliere due nodi che strozzano la funzionalità di questa amministrazione.

Il primo nodo è quello degli organici, vecchi del 1960, decimati dalle leggi sull'esodo e a favore dei combattenti, e che non possono non essere inadeguati, specie se paragonati ai compiti nuovi derivanti dallo sviluppo della motorizzazione pubblica e privata in questo stesso arco di tempo.

Nessuno obiettivamente può pretendere che compiti tecnici, svolti all'aperto, in qualsiasi condizione di tempo e di luogo, come quelli concernenti operazioni di collaudo e revisione dei veicoli, natanti e funivie, esami di patenti, la cui gravosità, disagio e pericolo sono noti, vengano svolti, in misura superiore a qualsiasi possibilità di sopportazione, da parte di un personale caratterizzato da un'età media di anni 50.

Il secondo nodo è quello della struttura funzionale da conferire a questa branca della pubblica amministrazione, sia per quanto concerne la gestione del personale, sia per quanto concerne la retribuzione accessoria.

Da studi esperiti in sede amministrativa, politica e sindacale, il personale necessario ad un funzionamento ottimale della Motorizzazione civile si aggirerebbe su alcune migliaia di unità. Mentre, per quanto concerne la gestione del personale, sembrerebbe opportuno:

a) assumere, con particolare rapporto di lavoro a tempo determinato, giovani disoccupati e utilizzare personale giovane proveniente dagli enti disciolti;

b) sistemare il personale interno, in modo da far corrispondere mansioni svolte a qualifica rivestita;

c) prevedere il ripristino di qualche forma incentivante.

Questo provvedimento va quindi inquadrato fra le iniziative urgenti per il ripristino dell'efficienza di settori della pubblica amministrazione, in particolari difficoltà funzionali che consentono anche il reperimento di posti per i giovani in cerca di prima occupazione, e la collocazione razionale del personale proveniente dagli enti pubblici inutili, in via di scioglimento.

Passando all'illustrazione dell'articolato del provvedimento, si precisa che all'articolo 1 viene prevista la nuova organizzazione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, così come dovrebbe risultare dopo l'attuazione della presente legge.

L'aumento dell'organico, rispetto a quello del personale in servizio, viene contenuto al massimo, e ciò nella considerazione, più sopra espressa, che l'incentivazione prevista dall'articolo 11, ripristini in questa branca della pubblica amministrazione, quella redditività che anni addietro meravigliava gli utenti ed era di modello ad altri settori della amministrazione dello Stato, ma deve comunque essere di tale ampiezza da consentire un regolare funzionamento degli uffici della Motorizzazione civile.

Agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 vengono previste le modalità di accesso del personale da assumere, nonché la sistemazione di quello già in servizio, in relazione alla qualità dei compiti effettivamente svolti da ciascuno; siffatta sistemazione, così come l'assunzione del personale fisso occorrente, richiederà un tempo non breve, perciò all'articolo 3 è previsto che, per far fronte a ricorrenti necessità occasionali, si possa far luogo all'assunzione di personale con contratto a termine.

L'articolo 8 prevede una redistribuzione delle funzioni tecniche svolte dal personale, con attribuzione alle qualifiche di concetto (personale con diploma tecnico) di un maggior numero di compiti, lasciando alla carriera direttiva tecnica quelle funzioni che veramente richiedono una preparazione a livello universitario.

L'articolo 10 prevede nuove modalità per il versamento dei diritti dovuti allo Stato per le operazioni espletate dalla Motorizzazione civile e ciò in relazione a nuove procedure di contabilizzazione, nonché la

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

estensione dell'istituto della trasferta in conto privato a tutte le operazioni richieste all'Amministrazione.

Questa norma si rende opportuna e talvolta indispensabile per assicurare comunque al privato, a sua richiesta e nel suo interesse, l'effettuazione di sedute operative che la limitazione dei fondi stanziati dallo Stato per le trasferte al personale non renderebbe possibili.

D'altra parte questa norma permette semplicemente l'accollo all'azienda, alla agenzia, all'autoscuola, che abbia un particolare interesse a chiederlo, della spesa di trasferta del personale operatore.

L'articolo 11 propone poi l'attribuzione a tutto il personale di ruolo, non di ruolo e contrattista, sotto forma di indennità operativa — e in attesa di una normativa unica in materia — di un trattamento analogo a quello riconosciuto, con leggi approvate nella scorsa legislatura, e confermate recentemente al personale delle dogane, delle finanze e di altri dicasteri.

Preme sottolineare che tali indennità sono strettamente vincolate alla effettiva prestazione di lavoro e non possono essere usufruite durante i periodi di malattia. Sono perciò sulla linea che il Governo, il Parlamento e le forze sindacali stanno seguendo, per incentivare l'operosità dei la-

voratori e per cercare di eliminare l'asserimento ingiustificato, che tanto aggrava la situazione economica italiana.

A titolo di informazione, riteniamo opportuno ricordare che il personale della Motorizzazione civile usufruiva di un trattamento accessorio incentivante fin dal 1905, e ciò aveva permesso di contenere sempre gli organici in limiti molto ristretti.

L'articolo 12 apporta alcune modifiche alle tariffe attuali che furono determinate nel 1959 in limiti allora sufficienti a coprire gli oneri relativi al pagamento del personale e delle spese di esercizio, ma oggi largamente insufficienti a tali fini. Il servizio meccanizzato di rilascio patenti e carte di circolazione degli autoveicoli costa, infatti, all'amministrazione circa lire 5.000 per ogni unità rilasciata, mentre la tariffa prevede la riscossione di sole lire 1.200. È pertanto necessario coprire i costi effettivi e coprire altresì i maggiori oneri derivanti dall'ampliamento di organico.

Pur essendo contenuto in limiti ristrettissimi, l'aumento delle tariffe prevista dall'articolo 12, come indica l'articolo 13, è sufficiente a tali fini.

Si confida pertanto che la presente proposta possa essere condivisa ed approvata con sollecitudine.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — sono sostituiti da quelli stabiliti nelle allegate tabelle.

I posti recati in aumento nei ruoli di cui alle tabelle previste dal primo comma riassorbono i posti in soprannumero esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quelli delle qualifiche ad esaurimento delle carriere direttive per i quali continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.

Nulla è innovato per quanto concerne le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, di cui alla tabella 12^a, quadri *B*, *C* e *D*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Le funzioni, peraltro, delle singole qualifiche dirigenziali, vengono modificate giusta quanto precisato nella allegata tabella n. 1.

La norma di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355, non si applica ai ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

ART. 2.

Per l'ammissione ai concorsi per il ruolo del personale della carriera direttiva tecnica è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria e in architettura e della relativa abilitazione professionale ovvero del diploma di laurea in chimica.

Per l'ammissione ai concorsi per il ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa è richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero in economia e commercio, ovvero in scienze economiche e bancarie, ovvero in scienze politiche e sociali, ovvero in scienze statistiche, demografiche ed attuariali, o titoli equipollenti.

Per l'ammissione ai concorsi per il ruolo tecnico del personale della carriera di concetto è richiesto il possesso del diploma di geometra e di perito industriale o di istituto nautico o d'altro istituto tecnico professionale equiparato.

Per l'ammissione ai concorsi per il ruolo tecnico del personale esaminatore

della carriera di concetto e per il ruolo amministrativo della carriera di concetto è richiesto il possesso del diploma di maturità classica o scientifica, ovvero del diploma di ragioniere ovvero del diploma di maturità professionale per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda, rilasciati ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, ovvero del diploma di abilitazione magistrale.

Per l'ammissione ai concorsi per i ruoli del personale della carriera esecutiva è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e per gli addetti al servizio meccanografico è richiesto anche un diploma di esperto meccanografico.

Per l'ammissione ai concorsi per i ruoli del personale delle carriere ausiliarie e per il ruolo del personale operaio è richiesto il possesso della licenza della quinta elementare.

Per l'ammissione al ruolo degli addetti al servizio degli automezzi, occorre superare, con esito favorevole, l'esame psicotecnico-attitudinale previsto dal vigente codice della strada per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale alla guida di veicoli in servizio pubblico.

L'amministrazione, in relazione alle esigenze del servizio può, nei bandi di concorso di ammissione alle carriere direttive e di concetto, riservare tutti o parte dei posti a candidati in possesso di uno specifico titolo di studio fra quelli rispettivamente richiesti dal presente articolo.

I bandi di concorso per l'assunzione di impiegati nei ruoli della carriera direttiva tecnica, del ruolo del personale tecnico della carriera di concetto e del ruolo tecnico del personale esaminatore della carriera di concetto, dovranno prevedere, fra le materie di esame, anche la conoscenza delle materie richieste ai fini dell'abilitazione ad effettuare le operazioni tecniche di cui alla legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 5-bis, *sub* articolo unico, comma terzo, così come è modificato dall'articolo 8 della presente legge.

Con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione, sarà stabilita un'aliquota di posti dei ruoli delle varie carriere da riservare per l'assunzione con le modalità stabilite nel presente articolo, di personale esperto in rilevazione dati ed elaborazione statistica.

Eventuali modifiche ai titoli di studio previsti dal presente articolo possono es-

sere stabilite con il regolamento di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le materie di esame per l'ammissione ai vari concorsi, saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

I concorsi per l'ammissione ai ruoli del personale della carriera esecutiva amministrativa e della carriera ausiliaria verranno espletati mediante una prova basata su « tests » e su prove orali e pratiche secondo modalità che saranno stabilite dal decreto di cui al comma precedente.

ART. 3.

In attesa che vengano espletati i concorsi e gli inquadramenti di cui ai successivi articoli 4, 5, 6 e 7, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è autorizzata ad assumere personale a tempo determinato.

L'assunzione avverrà mediante esame-colloquio; i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti all'articolo 2 della presente legge ed essere riconosciuti idonei allo svolgimento dei compiti che saranno loro attribuiti.

Il personale da adibire alle mansioni proprie del ruolo tecnico della carriera di concetto non potrà essere confermato se non avrà superato anche un esame di abilitazione corrispondente a quello previsto dal terzo comma dell'articolo 5-bis, sub articolo unico, della legge 16 febbraio 1967, n. 14, così come è modificato dall'articolo 8 della presente legge.

Al personale assunto ai sensi dei commi precedenti compete il trattamento economico e previdenziale previsto per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria.

Il predetto personale dovrà essere destinato soltanto agli uffici provinciali ed avrà l'obbligo di residenza, per tutta la durata del contratto, nella provincia presso cui deve prestare servizio.

La determinazione dei posti da mettere a concorso verrà effettuata con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, nel limite di un terzo dei posti risultanti scoperti alla data di entrata in vigore della presente legge, negli

organici di ciascun ufficio provinciale, determinati giusta la tabella n. 12 annessa alla presente legge.

La spesa graverà sulle maggiori entrate previste dal successivo articolo 12.

ART. 4.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impiegati provenienti dai ruoli organici delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono reinquadrati nei ruoli di carriera corrispondenti previsti dalle tabelle allegate, con le modalità indicate nell'articolo 200, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) gli impiegati già appartenenti al ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto sono inquadrati:

a) nel ruolo del personale tecnico, se muniti di uno dei titoli di studio indicati al terzo comma dell'articolo 2, ovvero del diploma di maturità scientifica, di maturità artistica o di abilitazione all'insegnamento del disegno alle scuole statali, purché, in questi ultimi casi, abilitati alle operazioni tecniche, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma terzo, *sub* articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14;

b) nel ruolo tecnico degli esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida, se risultano abilitati all'espletamento delle operazioni tecniche indicate all'articolo 5-bis, comma quarto, *sub* articolo unico, della legge 16 febbraio 1967, n. 14 ed abbiano titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, anche se diverso da quelli previsti dal precedente paragrafo a);

c) nel ruolo del personale amministrativo nelle altre ipotesi;

2) gli impiegati già appartenenti al ruolo del personale della carriera esecutiva sono inquadrati:

a) nel ruolo del personale meccanografico, se, alla data di entrata in vigore

della presente legge, risultino avere svolto da almeno un anno funzioni di meccanografia, secondo le modalità del già citato articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1957, n. 3;

b) nel ruolo del personale tecnico di assistenza negli altri casi;

3) gli impiegati già appartenenti al ruolo della carriera ausiliaria sono inquadrati:

a) nel ruolo del personale addetto al servizio degli automezzi se, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino da almeno un anno temporaneamente o continuativamente destinati a mansioni proprie di detto personale; l'inquadramento avverrà nella qualifica o classe di stipendio corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza;

b) nel ruolo del personale addetto agli uffici, negli altri casi.

Nei ruoli del personale della carriera direttiva amministrativa, della carriera di concetto amministrativa e della carriera esecutiva, nonché in quella del personale ausiliario, deve essere lasciato scoperto un numero complessivo di posti pari a quello degli impiegati di corrispondente carriera, appartenenti ai ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, e destinati a prestare servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. A tali effetti il ruolo ad esaurimento degli agenti tecnici è considerato corrispondente a quello del personale ausiliario addetto al servizio degli automezzi.

I posti di cui al precedente comma diverranno gradualmente disponibili, a cominciare dalle qualifiche meno elevate, in relazione al numero delle vacanze che a mano a mano si verificheranno nei suddetti ruoli ad esaurimento.

ART. 5.

In sede di prima applicazione della presente legge, gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo e non di ruolo della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che, alla data di entrata in vigore della presente

legge, risultino svolgere mansioni proprie di carriera superiore ininterrottamente da almeno un triennio, ovvero nel caso degli operai, mansioni impiegate, sono inquadrati, ove occorra anche in soprannumero, nella qualifica iniziale del ruolo delle carriere corrispondenti alle mansioni svolte e secondo l'ordine di anzianità nell'esercizio di queste, purché siano in possesso del diploma di laurea per l'inquadramento in carriera direttiva e di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado per gli inquadramenti in carriera di concetto; per le carriere tecniche l'inquadramento è subordinato al possesso dello specifico titolo di studio e delle eventuali specializzazioni o abilitazioni prescritte. Per l'inquadramento nel ruolo tecnico degli esaminatori della carriera di concetto, gli interessati debbono essere in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 5-bis, sub articolo unico, della legge 16 febbraio 1967, n. 14, modificato dall'articolo 8 della presente legge. Si prescinde dal possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado per l'inquadramento in carriera esecutiva.

Gli inquadramenti previsti dal precedente comma sono disposti a domanda degli interessati da presentarsi, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per il personale di ruolo che non abbia ancora compiuto il triennio di esercizio delle mansioni superiori, dalla data del compimento di tale triennio.

L'inquadramento è disposto con decreto del Ministro dei trasporti, previa istruttoria dell'ufficio del personale e parere favorevole del Consiglio di amministrazione, che si pronuncerà anche sull'effettivo svolgimento di mansioni della carriera superiore, ovvero per gli operai, di mansioni impiegate, determinandone la data di inizio, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio ed agli atti e informazioni esistenti nei fascicoli personali.

L'eventuale revoca delle mansioni superiori prima del compimento del triennio di effettivo esercizio può essere disposta con decreto del Ministro, previo favorevole parere del Consiglio di amministrazione, per demerito e inidoneità degli interessati.

Gli impiegati che, oltre ad essere in possesso dei requisiti prescritti dal primo comma del presente articolo, rivestono una delle qualifiche previste rispettivamente

dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e superano una prova di concorso costituita da un colloquio sui compiti di istituto dell'amministrazione con le modalità che saranno stabilite nel relativo decreto di bando, possono essere inquadrati nella carriera immediatamente superiore, rispettivamente, nelle qualifiche di ispettore principale, ispettore aggiunto principale, assistente principale, secondo l'ordine di anzianità maturata nel ruolo di provenienza nel limite di un sesto dei posti disponibili nelle qualifiche suddette alla data di pubblicazione del bando di concorso.

ART. 6.

Nella prima applicazione della presente legge, gli impiegati già appartenenti alle carriere di concetto ed esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino adibiti da almeno tre anni a mansioni di carriera superiore e siano in possesso dei titoli di studio prescritti per la carriera di appartenenza o equipollente, possono concorrere, a domanda, da presentarsi nei termini previsti dal relativo decreto di bando, per la qualifica iniziale del ruolo corrispondente della carriera immediatamente superiore.

Il concorso consiste in un esame-colloquio da espletare con modalità da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti.

ART. 7.

Dopo l'effettuazione degli inquadramenti di cui agli articoli 4 e 5 nonché dei concorsi di cui all'articolo 6, al fine della copertura dei posti rimasti vacanti nei ruoli di cui alle allegate tabelle, con separati decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno indetti concorsi regionali, previa ricognizione delle esigenze dei vari uffici provinciali in relazione agli organici previsti per ciascuno di essi dalla allegata tabella n. 12.

Per la copertura dei posti il Ministro dei trasporti è autorizzato a bandire i relativi concorsi senza l'osservanza delle norme dell'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

I candidati non potranno partecipare contemporaneamente a più di uno di detti

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

concorsi e i vincitori avranno l'obbligo di permanenza per almeno cinque anni nella sede di prima assegnazione.

ART. 8.

L'articolo 5-bis, *sub* articolo unico, della legge 16 febbraio 1967, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Sono effettuati esclusivamente dagli ingegneri della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

1) gli esami di guida per il conseguimento della patente da parte di mutilati, invalidi e minorati, quando debbono essere prescritti adattamenti tecnici dell'autoveicolo che possono guidare;

2) le visite e prove concernenti il primo accertamento dell'idoneità alla circolazione, e le eventuali modifiche richieste successivamente, relative agli autobus, ai complessi di veicoli e dei veicoli a motore di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 chilogrammi;

3) le operazioni tecniche previste dalla tabella 3^a (escluso il punto 1) -), 4^a (limitatamente ai vetri stratificati, ganci ed occhioni di traino, impianti di frenatura, dispositivi diversi dai silenziatori adottati dalla fabbrica costruttrice del veicolo), 5^a (escluso il punto 3) e l'omologazione dei rimorchi agricoli previsti al punto 4), ed escluso inoltre il comma B del punto 5) -), 6^a (esclusi, nella tabella B, le visite e prove di cui ai punti 2-a, 2-d, la stazzatura di cui al punto 3-a e gli esami previsti al punto 4) -), annesse alla legge 16 febbraio 1967, n. 14.

Possono essere effettuati da funzionari della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, all'uopo abilitati dopo aver seguito, con esito favorevole, appositi corsi di qualificazione svolti dalla Direzione generale medesima:

1) gli esami per la patente di guida per autoveicoli e motoveicoli e per il rilascio del certificato di abilitazione professionale previsti dal nono comma dell'articolo 80, esclusi quelli di cui al punto 1) del primo comma del presente articolo;

2) gli esami per la patente di guida ad uso privato di imbarcazioni da diporto;

3) gli esami per insegnanti ed istruttori di scuola guida.

Possono essere effettuati da funzionari del ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

1) gli esami previsti al secondo comma del presente articolo;

2) gli esami per il conseguimento dei titoli professionali di conduttore o mototista di motoscafi, di fuochista abilitato e corrispondente qualifica di autorizzato;

3) le visite e prove di:

a) veicoli a motore e rimorchi, con esclusione soltanto del primo accertamento dell'idoneità alla circolazione e gli eventuali aggiornamenti relativi agli autobus ed ai complessi di veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 chilogrammi;

b) ciclomotori costruiti in unico esemplare;

c) dispositivi di alimentazione di veicoli a motore a gas compresso e liquefatto;

d) imbarcazioni da diporto, loro stazzature e verifica dei motori;

4) l'accertamento attrezzature per trasporto persone su autocarri e macchine agricole;

5) l'omologazione dei ciclomotori e rimorchi agricoli, controllo al banco dei motori dei ciclomotori;

6) l'approvazione dei dispositivi silenziatori non adottati dalla fabbrica costruttrice del veicolo; avvisatori acustici, catadiottri, proiettori, silenziatori adottati dalla fabbrica costruttrice del veicolo.

Possono essere effettuati da impiegati del ruolo tecnico degli esaminatori della carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, all'uopo abilitati come previsto dal secondo comma, gli esami indicati al punto 1) del medesimo secondo comma.

Il personale della carriera di concetto amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione assunto in servizio successivamente al 21 dicembre 1966, e quello delle carriere direttiva e di concetto del

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ruolo ad esaurimento di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 413, potrà essere ammesso a partecipare ai corsi di qualificazione e abilitazione per il rilascio delle patenti di guida dopo tre anni di effettivo servizio nell'amministrazione.

Con decreto del Ministro dei trasporti saranno stabilite le norme e le modalità per l'ammissione ai corsi, per lo svolgimento dei medesimi e per il conseguimento dell'abilitazione ».

ART. 9.

Ai fini dell'avanzamento alla qualifica superiore, gli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, appartengono ai ruoli organici del personale delle carriere dirigenziali, direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, beneficeranno per una sola volta e fino alla data del 31 dicembre 1977 di una riduzione pari alla metà — e comunque per un massimo di trenta mesi — dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Del beneficio non potranno usufruire gli impiegati della carriera esecutiva che hanno già goduto della analoga facilitazione concessa dalla legge 3 febbraio 1963, n. 57.

Al personale inquadrato nel ruolo del personale tecnico o nel ruolo tecnico degli esaminatori della carriera di concetto compete l'attribuzione dei parametri di stipendio previsti per i dipendenti tecnici dalla tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, a decorrere dal 1° luglio 1970, o dalla data successiva in cui abbiano conseguito una delle abilitazioni previste all'articolo 5-bis *sub* articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14.

Fino al 31 dicembre 1977 il personale dei ruoli delle carriere direttive della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in possesso dei requisiti di anzianità di quattro anni di effettivo servizio nei ruoli organici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella qualifica di ispettore principale, o di almeno 14 anni di effettivo servizio com-

plussivo nelle carriere direttive dei ruoli organici della stessa Direzione generale, è ammesso allo scrutinio di avanzamento alla qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento. Ai fini del computo dell'effettivo servizio complessivo nella carriera direttiva trova applicazione l'ottavo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Per il suddetto personale sono prorogate, per lo stesso periodo, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 10.

I diritti di cui alla tabella allegata alla presente legge sono pagati dagli interessati anticipatamente, mediante versamento in conto corrente postale. I diritti medesimi affluiscono alle entrate dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo, secondo le norme e le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro.

Le imposte di bollo inerenti alle domande e ai documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella allegata alla presente legge sono pagate dagli interessati anticipatamente mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente.

Le disposizioni dei due precedenti commi sostituiscono quelle stabilite nel 1° comma dell'articolo 3 *sub* articolo *unico* della legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090.

Analogamente a quanto stabilito per le operazioni relative ai recipienti per gas compressi dal secondo comma dell'articolo 3 *sub* articolo *unico* della legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, anche per le altre operazioni indicate nella tabella allegata alla presente legge è ammessa la possibilità che le spese per l'indennità di missione da corrispondere al personale operatore, nella misura riconosciuta al personale dello Stato, siano a carico degli utenti, a loro richiesta e per le operazioni da effettuare fuori dell'ufficio sede di servizio, con l'applicazione del trattamento previsto dalle

vigenti disposizioni in materia per il personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono stabilite le modalità di attuazione della norma di cui al comma precedente.

ART. 11.

Analogamente a quanto previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per il personale delle dogane, sino a quando non sarà provveduto a riordinare la materia relativa ai servizi svolti da talune Amministrazioni a richiesta ed a carico di privati o di Enti, a tutto il personale in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ivi compreso il personale assunto a contratto, a compenso delle particolari prestazioni tecniche e tecnico amministrative svolte e del maggior aggravio che esse comportano, spetta:

a) un'indennità per ogni giornata di effettiva prestazione in servizio commisurata a cinque ore di lavoro straordinario. Tale indennità spetta anche durante le giornate di assenza per congedo straordinario o di assenza per cure relative a malattie, infortuni o menomazioni riconosciute come contratte per causa di servizio;

b) un'indennità nella misura oraria di lire 1.500 per il personale degli uffici periferici delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva, e di lire 1.250 per il personale delle carriere ausiliarie e salariata dei medesimi uffici, quando sia addetto alle operazioni automobilistiche. Tale indennità dovrà essere rapportata alla effettiva durata delle sedute operative.

Le indennità di cui sopra non sono fra loro cumulabili nello stesso giorno.

Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro saranno stabilite le modalità di erogazione a tutto il personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione delle suddette indennità.

ART. 12.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le sottoelencate tariffe

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di cui alle tabelle 1^a, 2^a e 3^a annesse alla legge 16 febbraio 1967, n. 14, sono sostituite dalle seguenti:

Tabella 1 ^a lettera a) n. 1	L.	1.000
Tabella 1 ^a lettera a) n. 2	»	5.000
Tabella 1 ^a lettera a) n. 3	»	10.000
Tabella 1 ^a lettera b) n. 4	»	2.000
Tabella 1 ^a lettera b) n. 5	»	2.000
Tabella 1 ^a lettera b) n. 6	»	2.000
Tabella 1 ^a lettera b) n. 7	»	500
Tabella 2 ^a lettera a) n. 1	»	1.000
Tabella 2 ^a lettera a) n. 2	»	5.000
Tabella 2 ^a lettera a) n. 3	»	5.000
Tabella 2 ^a lettera b) n. 4	»	5.000
Tabella 2 ^a lettera b) n. 5	»	2.000
Tabella 2 ^a lettera b) n. 6	»	2.000
Tabella 2 ^a lettera b) n. 7	»	1.000
Tabella 2 ^a lettera b) n. 8	»	2.000
Tabella 2 ^a lettera b) n. 9	»	2.000
Tabella 2 ^a lettera b) n. 10	»	1.000
Tabella 2 ^a lettera b) n. 11	»	500
Tabella 3 ^a lettera a) n. 1	»	5.000
Tabella 3 ^a lettera a) n. 2	»	10.000
Tabella 3 ^a lettera a) n. 3	»	20.000
Tabella 3 ^a lettera a) n. 4	»	10.000

La tabella 6^a, lettera a), allegata al decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, si intende sostituita dalla tabella allegata alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto.

Le tariffe possono essere aggiornate con decreto ministeriale emanato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 13.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con prelievo dalle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del precedente articolo 12.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLE

1) RUOLO DEI DIRIGENTI

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
C	Dirigente generale	1	Direttore Generale	1
a) <i>Dirigenti tecnici</i>				
C	Dirigenti generali	3	Direttore Centrale	3
D	Dirigenti superiori	10	Vice direttore centrale	3
			Direttore centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma	1
			Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di ufficio provinciale e centro prove autoveicoli	6
E	Primi dirigenti	27	Direttore di divisione e Ispettore capo	10
			Direttore di ufficio provinciale e centro prove autoveicoli	17
b) <i>Dirigenti amministrativi</i>				
C	Dirigenti generali	3	Direttore centrale	3
D	Dirigenti superiori	9	Vice direttore centrale	3
			Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di ufficio provinciale	6
E	Primi dirigenti	20	Direttore di divisione e Ispettore capo	15
			Direttore di ufficio provinciale	5

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2) RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA

Para- metro	QUALIFICA	Numero dei posti
530	Ispettore superiore	82 (a)
487		
455		
426		
387		
307	Ispettore principale	248
257	Ispettore	
218		
		330

3) RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA CARRIERA DIRETTIVA

Para- metro	QUALIFICA	Numero dei posti
530	Ispettore superiore	50 (a)
487		
455		
426		
387		
307	Ispettore principale	150
257	Ispettore	
190		
		200

(a) Dei quali va accantonato un numero di posti pari a quello degli impiegati che rivestono le qualifiche ad esaurimento previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

4) RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Para- metro	QUALIFICA	Numero dei posti
370	Ispettore aggiunto capo	60
302 260	} Ispettore aggiunto principale	270
227 188 160	} Ispettore aggiunto	270
		600

5) RUOLO TECNICO DEGLI ESAMINATORI DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Para- metro	QUALIFICA	Numero dei posti
370	Ispettore aggiunto capo	42
302 260	} Ispettore aggiunto principale	189
227 188 160	} Ispettore aggiunto	189
		420

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

6) RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Para- metro	QUALIFICA	Numero dei posti
370	Ispettore aggiunto capo	24
297 255	} Ispettore aggiunto principale	103
218 178 160	} Ispettore aggiunto	103
		230

7) RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Para- metro	QUALIFICA	Numero dei posti
245	Assistente superiore	150
218 188	} Assistente principale	675
166 143 128	} Assistente	675
183 163 133 120	} Dattilografo	300
		1.800

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

8) RUOLO DEL PERSONALE DI MECCANOGRAFIA DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Para- metro	QUALIFICA	Numero dei posti
245	Coadiutore meccanografo superiore	27
218 188 166 143 128	} Coadiutore meccanografo	243
		270

9) RUOLO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA ADDETTO AGLI UFFICI

Para- metro	QUALIFICA	Numero dei posti
165 143	} Commesso capo (a)	75
133 115 100	} Commesso (a)	205
		280

(a) Con funzioni anche di pulizia e custodia delle stazioni di controllo e altri impianti.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

10) RUOLO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA ADDETTO AGLI AUTOMEZZI

Para- metro	QUALIFICA	Numero dei posti
165 143	Capo autorimessa	42
133	Autista	98
		140

11) RUOLO DEL PERSONALE OPERAIO

Para- metro	QUALIFICA	Numero dei posti
230	Capo operaio	55
190 165	Operaio specializzato	250
173 146 129	Operaio qualificato	185
153 133 115	Operaio comune	160
		650

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

12) RIPARTIZIONE DEGLI UFFICI PROVINCIALI AI FINI DELLA STRUTTURA DEGLI ORGANICI E FABBISOGNO DI PERSONALE DELLE VARIE QUALIFICHE

1° GRUPPO (71 Uffici):

Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli, Asti, Avellino, Belluno, Benevento, Bolzano, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Cremona, Enna, Ferrara, Foggia, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Novara, Nuoro, Oristano, Parma, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Trapani, Trento, Trieste, Udine, Vercelli, Viterbo.

Organico

1 Direttore (Carriera direttiva o Primo dirigente).

1 Carriera direttiva tecnica (+ 1 se esiste Centro prove autoveicoli).

1 Carriera direttiva amministrativa.

5 Carriera di concetto tecnica (+ 1 se esiste Centro prove autoveicoli).

3 Carriera di concetto esaminatori.

1 Carriera di concetto amministrativa.

10 Carriera esecutiva amministrativa.

2 Carriera esecutiva meccanografi.

2 Carriera ausiliaria uffici.

1 Carriera ausiliaria autisti.

5 Operai (+ 1 se esiste Centro prove autoveicoli).

2° GRUPPO (13 Uffici):

Bergamo, Catania, Como, Cuneo, Forlì, Modena, Pavia, Salerno, Treviso, Varese, Venezia, Verona, Vicenza.

Organico

1 Direttore (Primo dirigente).

3 Carriera direttiva tecnica (+ 2 se esiste Centro prove autoveicoli).

2 Carriera direttiva amministrativa.

7 Carriera di concetto tecnica (+ 2 se esiste Centro prove autoveicoli).

5 Carriera di concetto esaminatori.

2 Carriera di concetto amministrativa.

16 Carriera esecutiva amministrativa.

2 Carriera esecutiva meccanografi.

3 Carriera ausiliaria uffici.

1 Carriera ausiliaria autisti.

6 Operai (+ 2 se esiste Centro prove autoveicoli).

3° GRUPPO (7 Uffici):

Bari, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Padova, Palermo.

Organico

1 Direttore (Primo dirigente o Dirigente superiore).

5 Carriera direttiva tecnica (+ 3 se esiste Centro prove autoveicoli).

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3 Carriera direttiva amministrativa.	<i>Organico</i>
10 Carriera di concetto tecnica (+ 2 se esiste Centro prove autoveicoli).	1 Direttore (Dirigente superiore).
8 Carriera di concetto esaminatori.	7 Carriera direttiva tecnica (+ 3 se esiste Centro prove autoveicoli).
4 Carriera di concetto amministrativa.	4 Carriera direttiva amministrativa.
30 Carriera esecutiva amministrativa.	20 Carriera di concetto tecnica (+ 34 se esiste Centro prove autoveicoli).
4 Carriera ausiliaria uffici.	18 Carriera di concetto esaminatori.
2 Carriera ausiliaria autisti.	5 Carriera di concetto amministrativa.
10 Operai (+ 2 se esiste Centro prove autoveicoli).	80 Carriera esecutiva amministrativa.
	6 Carriera esecutiva meccanografi.
	5 Carriera ausiliaria uffici.
4° GRUPPO (4 Uffici):	3 Carriera ausiliaria autisti.
	15 Operai (+ 3 se esiste Centro prove autoveicoli).
Milano, Napoli, Roma, Torino.	